





## REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

### *Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «armi chimiche»: le armi chimiche definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»);
- b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o ad essi collegata, e in particolare:
  - i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;
  - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
  - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;
  - iv) una domanda riconvenzionale;
  - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- c) «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o ad essa correlata;
- d) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
- e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

**▼B**

- g) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
  - ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
  - iii) titoli negoziati a livello pubblico o privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
  - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
  - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
  - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
  - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- i) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

*Articolo 2*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, come:
  - a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività:

**▼B**

- i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;
  - ii) uso di armi chimiche; o
  - iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;
- b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e
- c) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

**▼M8***Articolo 2 bis*

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.

3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 2 o 3 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.

**▼B***Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

**▼B**

- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

**▼B***Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e
- b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

*Articolo 6*

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi che ricevono fondi trasferiti da terzi sui conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco accreditino tali fondi sui conti congelati, purché anche i versamenti siano congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o
- c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

*Articolo 7*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
- b) collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

**▼B**

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

*Articolo 8*

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

*Articolo 9*

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

*Articolo 10*

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

**▼B***Articolo 11*

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

*Articolo 12*

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

4. L'elenco riportato nell'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

5. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

*Articolo 13*

1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2. L'allegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

*Articolo 14*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

**▼B**

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

*Articolo 15*

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

- a) l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni dell'Unione, entrambi pubblicamente disponibili;
- b) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come «responsabile del trattamento» per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 16*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

*Articolo 17*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

**▼B**

- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

*Articolo 18*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ B

## ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ  
E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2▼ M1

## A. PERSONE FISICHE

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
1. Tariq YASMINA	<i>Alias:</i> Tarq Yasmina - طارق ياسمينة Sesso: maschile Titolo: colonnello Cittadinanza: siriana	Tariq Yasmina esercita le funzioni di ufficiale di collegamento tra lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e il palazzo presidenziale e, in tale veste, è coinvolto nell'uso di armi chimiche e nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano.	21.1.2019
2. Khaled NASRI	<i>Alias:</i> Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; خالد نصري محمد خالد نصري Sesso: maschile Titolo: direttore dell'Institute 1000 dell'SSRC Cittadinanza: siriana	Khaled Nasri è il direttore dell'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche.	21.1.2019
3. Walid ZUGHAIIB	<i>Alias:</i> Zughib, Zgha'ib, Zughayb; وليد زغيب Sesso: maschile Titolo: dottore, direttore dell'Institute 2000 dell'SSRC Cittadinanza: siriana	Walid Zughayb è il direttore dell'Institute 2000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione sotto il profilo meccanico per il programma della Siria in materia di armi chimiche.	21.1.2019
4. Firas AHMED	<i>Alias:</i> Ahmad; فراس أحمد Sesso: maschile Titolo: colonnello, direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000 dell'SSRC Data di nascita: 21 gennaio 1967 Cittadinanza: siriana	Firas Ahmed è il direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. È stato coinvolto nel trasferimento e nell'occultamento di materiali connessi alle armi chimiche a seguito dell'adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche.	21.1.2019

▼ M1

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
▼ <u>M3</u> 5. Said SAID	Alias: Saeed, Sàid Sàid, <b>سعيد سعيد</b> Titolo: dottore, membro dell'Institute 3000 (alias Institute 6000) dell'SSRC Sesso: maschile Data di nascita: 11 dicembre 1955	Said Said è una figura significativa dell'Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.	21.1.2019
▼ <u>M1</u> 6. Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA	Анатолий Владимирович Чепига, alias: Ruslan BO-SHIROV Sesso: maschile Date di nascita: 4 aprile 1979, 12 aprile 1978 Luoghi di nascita: Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; Dushanbe, Tagikistan	L'ufficiale del GRU Anatolij Chepiga ( <i>alias</i> Ruslan Boshirov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Ruslan Boshirov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.	21.1.2019
7. Alexander Yevgeniyevich MISHKIN	Александр Евгеньевич Мишкин, alias: Alexander PETROV Sesso: maschile Data di nascita: 13 luglio 1979 Luoghi di nascita: Loyga, Russia; Kotlas, Russia	L'ufficiale del GRU Alexander Mishkin ( <i>alias</i> Alexander Petrov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Alexander Petrov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.	21.1.2019
8. Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV	Владимир Степанович Алексеев Sesso: maschile Titolo: primo vice capo del GRU	Vladimir Stepanovich Alexseyev è il primo vice capo del GRU ( <i>alias</i> GU). In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello del GRU, Alexseyev è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.	21.1.2019

▼ M1

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
9. Igor Olegovich KOSTYUKOV	Игорь Олегович Костюков Sesso: maschile Titolo: capo del GRU	In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello come capo del GRU ( <i>alias</i> GU) all'epoca dei fatti, Igor Olegovich Kostyukov è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.	21.1.2019

▼ M4

10. Andrei Veniaminovich YARIN (Андрей Вениаминович ЯРИН)	Sesso: maschile Data di nascita: 13 febbraio 1970 Luogo di nascita: Nizhny Tagil Cittadinanza: russa Titolo: capo della direzione della polizia nazionale presidenziale	<p>Andrei Yarin è il capo della direzione della polizia nazionale presidenziale presso l'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di orientamenti politici interni. Andrei Yarin è stato inoltre nominato ad una task force all'interno dell'ufficio esecutivo presidenziale il cui ruolo era quello di contrastare l'influenza di Alexei Navalny nella società russa anche attraverso operazioni volte a screditarlo.</p> <p>Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.</p> <p>Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.</p> <p>In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Andrei Yarin è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	15.10.2020
--	---	---	------------

▼ M4

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO (Сергей Владиленович КИРИЕНКО)	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 26 luglio 1962</p> <p>Luogo di nascita: Sukhumi</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Titolo: primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale</p>	<p>Sergei Kiriyenko è il primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile di affari interni, nonché di attività e gruppi politici.</p> <p>Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.</p> <p>Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.</p> <p>In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Sergei Kiriyenko è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	15.10.2020

▼ M6

12. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	<p>Sesso: maschile;</p> <p>Data di nascita: 22 agosto 1960;</p> <p>Luogo di nascita: Alagir;</p> <p>Cittadinanza: russa;</p> <p>Titolo: capo dell'Ossezia settentrionale-Alania</p>	<p>Sergei Menyailo è il capo dell'Ossezia settentrionale-Alania. È stato il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano tra il 2016 e l'aprile 2021. In tale veste era responsabile di garantire l'attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l'attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è Stato membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa fino all'agosto 2021.</p> <p>Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.</p>	15.10.2020
--	---	---	------------

▼ M6

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
		<p>Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale.</p> <p>In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello quale ex rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	

▼ M4

<p>13. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Александр Васильевич БОРТНИКОВ)</p>	<p>Sesso: maschile Data di nascita: 15 novembre 1951 Luogo di nascita: Perm Cittadinanza: russa Titolo: direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa</p>	<p>Aleksandr Bortnikov è il direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa e in tale veste è responsabile delle attività della principale agenzia per la sicurezza in Russia.</p> <p>Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.</p> <p>Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dal Servizio federale di sicurezza della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.</p>	15.10.2020
---	--	--	------------

## ▼ M4

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
		<p>In tali circostanze e tenuto conto del fatto che Alexei Navalny era sotto sorveglianza al momento dell'avvelenamento, è ragionevole concludere che l'avvelenamento sia stato possibile soltanto mediante il coinvolgimento del Servizio federale di sicurezza.</p> <p>In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il Servizio federale di sicurezza, Aleksandr Bortnikov è pertanto responsabile di aver fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	
<p>14. Pavel Anatolievich POPOV (Павел Анатольевич ПОПОВ)</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 1° gennaio 1957</p> <p>Luogo di nascita: Krasnoyarsk</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa</p>	<p>Pavel Popov è vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa e in tale veste ha la responsabilità generale delle attività di ricerca. Detta responsabilità comprende il controllo e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecniche del ministero, tra cui lo sviluppo di potenziali armi e attrezzature militari e l'ammodernamento di quelle esistenti.</p> <p>Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione.</p> <p>Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.</p> <p>Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica.</p> <p>In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Pavel Popov è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	<p>15.10.2020</p>

▼ **M4**

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO (Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)	Sesso: maschile Data di nascita: 17 luglio 1975 Luogo di nascita: Stavropol Cittadinanza: russa Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa	<p>Aleksei Krivoruchko è il vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa che detiene la responsabilità generale per gli armamenti. Tale responsabilità include il controllo degli stock di armi e attrezzature militari del ministero. È inoltre responsabile della loro eliminazione nel quadro dell'attuazione dei trattati internazionali di cui è incaricato il ministero della Difesa.</p> <p>Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione.</p> <p>Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.</p> <p>Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica.</p> <p>In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Aleksei Krivoruchko è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	15.10.2020

▼ **M7**

16. Alexey Alexandrovich ALEXANDROV (Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ) Alias Alexey Andreevich FROLOV (Алексей Андреевич ФРОЛОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 16.6.1981 o 16.6.1980 Cittadinanza: russa	<p>Alexey Alexandrov è un agente del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo che lavora presso l'Istituto di criminalistica.</p> <p>In tale veste, è stato direttamente coinvolto nei preparativi e nell'esecuzione dell'avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	14.11.2022
--	--	---	------------

## ▼ M7

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
		Alexey Alexandrov è stato pertanto coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche e di aver impiegato armi chimiche.	
17. Vladimir Alexandrovich PANYAEV  (Владимир Александрович ПАН-ЯЕВ)  Alias Vladimir ALEXEEV  (Владимир АЛЕКСЕЕВ)  Alias Vladimir ALEXEYEV  (Владимир АЛЕКСЕЕВ)	Sesso: maschile  Data di nascita: 25.11.1980  Luogo di nascita: Serdobsk, Federazione russa  Cittadinanza: russa	Vladimir Panyaev è un agente del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo che lavora presso l'Istituto di criminalistica.  In tale veste, è stato direttamente coinvolto nei preparativi e nell'esecuzione dell'avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.  Vladimir Panyaev è stato pertanto coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche e di aver impiegato armi chimiche.	14.11.2022
18. Ivan Vladimirovich OSIPOV  (Иван Владимирович ОСИПОВ)  Alias Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV  (Иван Васильевич СПИРИДОНОВ)	Sesso: maschile  Data di nascita: 21.8.1976 o 21.8.1975  Cittadinanza: russa	Ivan Osipov è un agente del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo che lavora presso l'Istituto di criminalistica.  In tale veste, è stato direttamente coinvolto nei preparativi e nell'esecuzione dell'avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.  Ivan Osipov è stato pertanto coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche e di aver impiegato armi chimiche.	14.11.2022
19. Artur Aleksandrovich ZHIROV  (Артур Александрович ЖИРОВ)	Sesso: maschile  Data di nascita: 6.7.1961  Cittadinanza: russa	Artur Zhirov è un esperto di armi chimiche e direttore di SC Signal, un istituto di ricerca collegato al programma russo in materia di armi chimiche.  In qualità di direttore di SC Signal, Artur Zhirov ha fornito sostegno tecnico alle operazioni contro Yulia Navalnaya e Alexei Navalny che si sono svolte a Kaliningrad il 6 luglio 2020 e alla pianificazione del successivo avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.  Artur Zhirov ha quindi preso parte ai preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche e ha fornito sostegno tecnico e materiale per l'uso di armi chimiche.	14.11.2022

## ▼ M7

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
<p>20. Kirill Yurievich VASILIEV</p> <p>(Кирилл Юрьевич ВАСИЛЬЕВ)</p> <p>Alias Kirill VASILYEV</p> <p>(Кирилл ВАСИЛЬЕВ)</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 22.2.1973</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Codice fiscale: 773721109701 (Russia)</p>	<p>Il generale Kirill Vasiliev è il direttore dell'Istituto di criminalistica del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo che ha condotto operazioni per monitorare da vicino le attività di Alexei Navalny per un lungo periodo di tempo, anche durante il viaggio di Navalny a Tomsk, dove questi è stato avvelenato con un agente nervino di tipo Novichok il 20 agosto 2020. Tale avvelenamento si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p> <p>Kirill Vasiliev, in qualità di direttore dell'Istituto di criminalistica dell'FSB, ha fornito il quadro operativo e le indicazioni per condurre le attività di sorveglianza e il tentativo di assassinio di Alexei Navalny.</p> <p>Pertanto è stato coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche, è responsabile dell'uso di armi chimiche, e ha fornito sostegno tecnico e materiale per l'uso di armi chimiche.</p>	14.11.2022
<p>21. Konstantin Borisovich KUDRYAVTSEV</p> <p>(Константин Борисович КУДРЯВЦЕВ)</p> <p>alias Konstantin Yevgenievich SOKOLOV</p> <p>(Константин Евгеньевич СОКОЛОВ)</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 28.4.1980 o 28.4.1981</p> <p>Cittadinanza: russa</p>	<p>Konstantin Kudryavtsev è un esperto di armi chimiche e un agente del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo che lavora presso l'Istituto di criminalistica.</p> <p>In tale veste, è stato direttamente coinvolto nei preparativi e nelle operazioni di copertura riguardanti l'avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche. Ha inoltre ammesso il proprio coinvolgimento in almeno un altro tentativo di avvelenamento contro Navalny nel 2017.</p> <p>Konstantin Kudryavtsev è stato pertanto coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche e di aver impiegato armi chimiche.</p>	14.11.2022
<p>22. Stanislav Valentinovich MAKSHAKOV</p> <p>(Станислав Валентинович МАКШАКОВ)</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 1966</p> <p>Cittadinanza: russa</p>	<p>Stanislav Makshakov è uno scienziato militare e vicedirettore dell'Istituto di criminalistica del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo, che ha condotto operazioni per monitorare da vicino le attività di Alexei Navalny per un lungo periodo di tempo. In qualità di vicedirettore dell'Istituto di criminalistica, Stanislav Makshakov è stato il comandante della squadra di agenti coinvolti nei preparativi e nell'esecuzione dell'avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p>	14.11.2022

## ▼ M7

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
		Stanislav Makshakov è stato pertanto coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche, è responsabile dell'uso di armi chimiche e ha fornito sostegno tecnico e materiale per l'uso di armi chimiche.	
<p>23. Vladimir Mikhaïlovich BOGDANOV</p> <p>(Владимир Михайлович БОГДАНОВ)</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 17.7.1958</p> <p>Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa</p> <p>Cittadinanza: russa</p>	<p>Vladimir Bogdanov è il capo del Centro tecnologico speciale del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo, che è l'entità madre dell'Istituto di criminalistica. In tale veste, Vladimir Bogdanov sovrintende e controlla le attività di queste entità.</p> <p>L'FSB ha condotto operazioni per monitorare da vicino le attività di Alexei Navalny per un lungo periodo di tempo, anche durante il viaggio di Navalny a Tomsk, dove questi è stato avvelenato con un agente nervino di tipo Novichok il 20 agosto 2020. Tale avvelenamento si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.</p> <p>Vladimir Bogdanov, in qualità di capo del Centro tecnologico speciale dell'FSB, ha fornito il quadro operativo e le indicazioni per condurre le attività di sorveglianza e il tentativo di assassinio di Alexei Navalny.</p> <p>Pertanto è coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche, è responsabile dell'uso di armi chimiche e ha fornito sostegno tecnico e materiale per l'uso di armi chimiche.</p>	14.11.2022
<p>24. Chadi HOURANIEH</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 29.5.1979</p> <p>Luogo di nascita: Damasco, Siria</p> <p>Cittadinanza: canadese</p>	<p>Chadi Houranieh è coproprietario dell'impresa MHD Nazier Houranieh &amp; Sons Co, che opera nel settore metallurgico e fornisce al Syrian Studies and Research Centre (SSRC) i materiali utilizzati nella fabbricazione di vettori di armi chimiche.</p> <p>Chadi Houranieh è pertanto responsabile di fornire sostegno materiale alla fabbricazione di armi chimiche ed è coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche, contribuendo in tal modo alla costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche.</p>	14.11.2022

▼ M7

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
25. Mohammad Nazier HOURANIEH	<p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 6.5.1976</p> <p>Luogo di nascita: Damasco, Siria</p> <p>Cittadinanza: canadese</p>	<p>Mohammad Nazier Houranieh è coproprietario dell'impresa MHD Nazier Houranieh &amp; Sons Co, che opera nel settore metallurgico e fornisce al Syrian Studies and Research Centre (SSRC) i materiali utilizzati nella fabbricazione di vettori di armi chimiche.</p> <p>Mohammad Nazier Houranieh è pertanto responsabile di fornire sostegno materiale alla fabbricazione di armi chimiche ed è coinvolto nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche, contribuendo in tal modo alla costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche.</p>	14.11.2022

▼ M1

## B. PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
1. Scientific Studies and Research Centre (SSRC)	<p><i>Alias:</i> Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun</p> <p>Indirizzo:</p> <p>Barzeh Street,</p> <p>Po Box 4470,</p> <p>Damasco</p>	<p>Lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) è la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche.</p> <p>L'SSRC, operativo in numerosi siti in Siria, è responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche, nonché dei relativi missili vettori.</p>	21.1.2019

▼ M4

2. State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)	<p>Indirizzo: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Mosca, oblast di Mosca, Russia</p> <p>Numero di telefono: +7 (495) 673 7530</p> <p>Fax: +7 (495) 673 2218</p> <p>Sito web: <a href="http://gosniokht.ru">http://gosniokht.ru</a></p> <p>E-mail: <a href="mailto:dir@gosniokht.ru">dir@gosniokht.ru</a></p> <p>(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)</p>	<p>Lo State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) è un istituto di ricerca statale incaricato della distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica.</p> <p>L'istituto, nel suo ruolo originario prima del 1994, era coinvolto nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche, compreso l'agente nervino tossico oggi noto come «Novichok». Dopo il 1994, questa stessa struttura ha preso parte al programma governativo per la distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica.</p>	15.10.2020
--	---	---	------------

▼ M4

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
		<p>Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.</p> <p>L'utilizzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok non sarebbe quindi possibile se non esclusivamente per il fatto che l'istituto sia venuto meno al suo dovere di distruggere le scorte di armi chimiche.</p>	

▼ M7

3. MHD Nazier Houranieh & Sons Co	<p>Indirizzo: Zoukak Al Jin Abed Al Rahman Bn Al Kassem Street. Damasco, Siria</p> <p>Numero di telefono: (+963) 11-2210758,  (+963) 11-2224349</p> <p>Fax: (+963) 11-2235892</p> <p>Sito web: <a href="https://houranieh.com/">https://houranieh.com/</a></p> <p>E-mail: info@houranieh.com</p>	<p>MHD Nazier Houranieh &amp; Sons Co è un'impresa che opera nel settore metallurgico e fornisce al Syrian Studies and Research Centre (SSRC) i materiali utilizzati nella fabbricazione di vettori di armi chimiche.</p> <p>MHD Nazier Houranieh &amp; Sons Co fornisce pertanto sostegno materiale alla fabbricazione di armi chimiche ed è coinvolta nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche, contribuendo in tal modo alla costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche.</p>	14.11.2022
-----------------------------------	--	---	------------

**▼ B***ALLEGATO II***SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ  
COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA  
COMMISSIONE****▼ M5**

## BELGIO

[https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)

## BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

## CECHIA

[www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html](http://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html)

## DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

## GERMANIA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

## ESTONIA

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

## IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

## GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

## SPAGNA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

## FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

## CROAZIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

## ITALIA

[https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica\\_europea/misure\\_deroghe/](https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/)

## CIPRO

<https://mfa.gov.cy/themes/>

## LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

## LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

**▼ M5**

## LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

## UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

## MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

## PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

## AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

## POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

## PORTOGALLO

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

## ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

## SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

## SLOVACCHIA

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

## FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

## SVEZIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)